

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5363 del 09/11/2020
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO CONSUMO UMANO ACQUEDOTTISTICO IN COMUNE DI CASALGRANDE (RE) - LOCALITA' SAN DONNINO - (PRATICA N. 4672/a-b - 8743 - CODICE PROCEDIMENTO REPPA4506) TITOLARE: A.T.E.R.S.I.R. Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiut
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5521 del 06/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno nove NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 25648/2017

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO **CONSUMO UMANO ACQUEDOTTISTICO** IN COMUNE DI **CASALGRANDE (RE)** - LOCALITA' **SAN DONNINO** - (PRATICA N. **4672/a-b - 8743** - CODICE PROCEDIMENTO **REPPA4506**)

TITOLARE: **A.T.E.R.S.I.R. Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 23 dicembre 2011 n. 23 "Norme di Organizzazione Territoriale delle Funzioni Relative ai Servizi Pubblici Locali dell'Ambiente" e s.m.i.;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie

tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "*Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*";
- la Legge Regionale 29 dicembre 2015 n. 22 e in particolare l'art. 24 "*Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".

PREMESSO che ai sensi della Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 è stata costituita un'Agenzia denominata "*Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti*" a far data dall'1 gennaio 2012 e dalla medesima data l'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all'articolo 30 della Legge Regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).

PRESO ATTO:

- della domanda in data **10/08/2000** presentata dalla ditta **AGAC** C.F./P.IVA **00261300354** tendente ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee in Comune di **Casalgrande (RE)** località **San Donnino**, da esercitarsi mediante prelievo da n. 2 pozzi esistenti (**San Donnino 1 e 2**) ubicati su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente, contraddistinto con la particella **47 e 60**, del foglio **3** del NCT di detto Comune, con portata massima di l/s **56,00** per un volume complessivo di prelievo annuo di m³ **1.766.000** da destinare all'uso **acquedottistico per consumo umano**;
- della domanda in data **26/04/2005** presentata da **ATO 3** C.F./P.IVA **91105100357** tendente ad ottenere il subentro nella titolarità della succitata istanza;
- della domanda in data **31/05/2017** presentata da **ATERSIR** C.F./P.IVA **91342750378** tendente ad ottenere la variante alla concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee in Comune di **Casalgarnde (RE)** località **San Donnino**, per uso **consumo umano** mediante la realizzazione di un nuovo pozzo di tipo cluster con due tubazioni, denominato **San Donnino 3**, da perforare su terreno di proprietà della ditta IRETI S.p.A. a ciò consenziente, contraddistinto dal mappale n. **60**, del foglio n. **3** del NCT di detto Comune, coordinate UTM*32: X = **641.358** Y = **4.942.503**.

DATO ATTO:

- che la domanda di concessione originaria, inoltrata da AGAC alla Regione Emilia-Romagna in data 10/08/2000, è stata assoggettata a procedura di valutazione ambientale (screening) di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i.;

- che a conclusione di tale procedura è stata emessa la Delibera N. 1714/2011 del 28/11/2011 della Giunta della Regione Emilia-Romagna con la quale è stato deliberato di escludere il progetto denominato “concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee per il consumo umano dai pozzi di S. Donnino 1 - 2 in Comune di Casalgrande, Provincia di Reggio Emilia” da ulteriore procedura di VIA.
- che, per la tipologia della variante richiesta, consistente nell'integrazione dei pozzi esistenti mediante la perforazione di un nuovo pozzo quale fonte di prelievo alternativa inerente il Campo Pozzi San Donnino, l'istanza del 31/05/2017 presentata da ATERSIR rientra nella fattispecie delle varianti non sostanziali di cui al comma 2, art. 31 del Regolamento Regionale 41/2001.
- che la stessa risulta conforme ai contenuti di cui all'art. 31, comma 3 del R.R. 41/2001;
- che la perforazione del nuovo pozzo non comporterà alcuna modifica della portata massima e dei volumi già richiesti con la domanda di concessione originaria;
- che il nuovo pozzo andrà ad interessare lo stesso livello acquifero già intercettato dai pozzi esistenti;
- che la perforazione del nuovo pozzo è finalizzata a garantire l'autosufficienza idrica e il miglioramento della captazione delle risorse sotterranee per l'alimentazione del sistema acquedottistico nel territorio di Reggio Emilia;

TENUTO CONTO che, per quanto riguarda il **parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**, di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 e n. 3 in data 14/12/2017 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha approvato la Direttiva “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (<<Direttiva Derivazioni>>)”;
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nelle citate Direttive Derivazioni, ha accertato che la derivazione **NON RICADE** nei casi di “Esclusione” e che, pertanto, l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione.

ACQUISITI i seguenti pareri, richiesti ai sensi dell'art. 12 del R.R. 41/2001:

- Provincia di Reggio Emilia, assunto al protocollo con n. PGRE/2017/11424 in data 02/10/2017, che ha espresso parere favorevole evidenziando tuttavia che, ai sensi dell'art. 85 comma 5 - lett. e2) delle NA del PTCP vigente, sussiste “l'obbligo di comunicazione del prelievo annuale d'acqua all'Autorità competente per il rilascio della concessione”;
- Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici assunto al protocollo con n. PGRE/2017/13073 in data 08/11/2017, che ha espresso parere favorevole subordinato alle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione;

- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia - Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, assunto al protocollo con n. PGRE/2017/11393 in data 02/10/2017, che ha espresso parere favorevole.

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R.T. n. 252 in data 20/09/2017 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni, opposizioni né domande concorrenti;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

DATO ATTO inoltre:

- che con determinazione n. DET-AMB-2018-501 in data 31/01/2018 questo Servizio ha autorizzato la perforazione del succitato pozzo (**San Donnino 3**) da utilizzarsi quale opera di presa per l'esercizio della derivazione;
- che il richiedente ha presentato in data 11/02/2019 assunta al prot. n. PG/2019/21722 in pari data, la relazione integrativa contenente la stratigrafia del terreno, le caratteristiche tecniche dell'opera e la relazione illustrativa delle prove di portata, da cui si evince che il pozzo è ubicato su terreno di proprietà della società IRETI S.p.A. a ciò consenziente, contraddistinto con la particella 60, del foglio 3 del NCT del Comune di Casalgrande (RE) - coordinate UTM32-ED50: X = 641.358 Y = 4.942.503, e risulta avere le seguenti caratteristiche:
 - Pozzo di tipo cluster con due tubazioni;
 - profondità complessiva m 130,00 dal piano campagna;
 - profondità colonna A DN 219 = m 104 - profondità colonna B DN 355 = m 130;
 - rivestimento con tubazione cieca in acciaio inox aisi 304L di diametro mm 219 per la colonna A e mm 355 per la colonna B;
 - equipaggiamento consistente in due elettropompe sommerse come di seguito specificato:
 - pompa colonna A = potenza di 9,2 Kw e portata di 10 l/s;
 - pompa colonna B = potenza di 5,5 Kw e portata di 5 l/s;
 - per un consumo idrico totale di 473.040 m³/anno;
- che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dal richiedente) è da ritenersi mediamente congruo;

ACCERTATO che l'utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque **sotterranee**
- portata massima **56,00 l/s**;
- volume annuo massimo **1.766.000 m³/anno**;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- i **Corpi Idrici** interessati sono identificati con i seguenti Codici identificativi:
 - 1) Pozzo "San Donnino 1", Pozzo "San Donnino 2" e "Colonna B" San Donnino 3 = 2390ER-DQ2-CCI - Conoide Secchia - Conoidi Alluvionali Appenniniche - acquifero confinato inferiore;
 - 2) "Colonna A" San Donnino 3 = 0120ER-DQ1-CL - Conoide Secchia libero - Conoidi Alluvionali Appenniniche - acquifero libero.
- dalla valutazione ex-ante dell'impatto generato dal prelievo, effettuata secondo la <<Direttiva Derivazioni>> adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione".

CONSIDERATO:

- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra tra le tipologie individuate alla lett. b) (consumo umano) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che, l'importo del canone da applicare è determinato in ragione della portata d'esercizio della derivazione (l/s 56,00);

- che **A.T.E.R.S.I.R. rientra fra gli enti e i soggetti pubblici** inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), e pertanto, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, **è esentato dal versamento della cauzione**;
- che pertanto, la suddetta Agenzia è tenuta al versamento dell'importo di **€ 1.187,03** quale **canone** per l'annualità **2020** e dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni delle pregresse annualità dal 2015 al 2019, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 29 dicembre 2015 n. 22, come specificato nel disciplinare;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2020) risulta regolarmente corrisposto in data 02/04/2020, per l'importo riferito alla tipologia d'uso ed alla portata massima assentita;
- che i canoni di concessione relativi alle pregresse annualità, dal 2015 al 2019, risultano regolarmente corrisposti per gli importi riferiti alla tipologia d'uso ed alla portata massima assentita.
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001.

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art. 103 del D.L. 19 marzo 2020 n. 18.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, all'**Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (A.T.E.R.S.I.R.)** C.F./P.IVA 91342750378 con sede in Bologna (BO) la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Casalgrande (RE) località San Donnino da destinarsi ad uso consumo umano acquedottistico;
- b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 56,00 corrispondente ad un volume complessivo annuo di m³ 1.766.000 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di stabilire che a norma della D.G.R. 787/2014 la durata della concessione sia valida fino al **31 dicembre 2049**;
- d) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;
- e) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- f) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 1.187,03** per l'anno 2020, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- g) di dare atto che, **A.T.E.R.S.I.R. rientra fra gli enti e i soggetti pubblici** inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), e pertanto, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, **è esentato dal versamento della cauzione** a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- h) di dare atto che i canoni dovuti relativi alle pregresse annualità dal 2015 al 2019 **risultano già regolarmente corrisposti dalla ditta concessionaria**;

- i) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2020** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- j) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- k) di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- l) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- m) di dare atto che l'Agenzia provvederà alla pubblicazione per estratto della presente determinazione dirigenziale sul B.U.R.E.R.T. della regione Emilia Romagna;
- n) di dare atto, infine:
- che i canoni e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
 - che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA

Dott.ssa Valentina Beltrame
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee ad uso **consumo umano acquedottistico** in territorio del Comune di **Casalgrande (RE)** località **San Donnino** richiesta dalla **Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (A.T.E.R.S.I.R.)**, in seguito indicata come "Concessionario".

Articolo 1

Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- il prelievo avviene mediante n° 3 pozzi aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
 1. **Pozzo San Donnino 1 (Prat. 4672/a)**: profondità di m 200 con tubazioni in acciaio del diametro interno di mm 290 e 352, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 22 avente una portata di esercizio di l/s 25,00 - ubicazione: foglio 3 mappale 47 - coordinate UTM-RER: X = 641.434 Y = 942.725;
 2. **Pozzo San Donnino 2 (Prat. 4672/b)**: profondità di m 258 con tubazioni in acciaio saldato del diametro interno di mm 520 e in acciaio al carbonio del diametro interno di mm 250 equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 22 avente una portata di esercizio di l/s 16,00 - ubicazione: foglio 3 mappale 60 - coordinate UTM-RER: X = 641.450 Y = 942.701;
 3. **Pozzo San Donnino 3 (Prat. 8743)** di tipo cluster con due tubazioni - ubicazione: foglio 3 mappale 60 - coordinate UTM-RER: X = 641.440 Y = 942.710:
 - **Colonna "A"** profondità di m 104 con tubazioni in acciaio inox aisi 304L del diametro interno di mm. 219, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 9,2 avente una portata di esercizio di l/s 10,00;
 - **Colonna "B"** profondità di m 130 con tubazioni in acciaio inox aisi 304L del diametro interno di mm. 355, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 5,5 avente una portata di esercizio di l/s 5,00.
- le opere di prelievo sono site in località San Donnino del Comune di Casalgrande (RE) su terreno di proprietà della ditta IRETI S.p.A. censito al foglio 3 mappale 47 e 60 del NCT di detto comune;
- la risorsa derivata deve essere utilizzata per le esigenze dell'acquedotto di Rubiera - San Martino in Rio che viene alimentato dai succitati pozzi tramite una condotta DN 400 della lunghezza di circa 3.100 m con un consumo annuo di m³ 1.766.000.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Articolo 2

Modalità di prelievo dell'acqua

Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo le seguenti modalità:

- portata d'esercizio massima complessiva di prelievo **l/s 56,00**;

- volume annuo complessivo prelevato circa m³ **1.766.000**;
- Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.**

Articolo 3

Durata della concessione

3.1 La concessione è assentita con durata **fino al 31 dicembre 2049**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Articolo 4

Rinnovo della concessione

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'**art. 7.7** del presente disciplinare.

Articolo 5

Canone della concessione

5.1 La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

5.2 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

5.3 Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 29 dicembre 2015 n. 22, l'importo dei canoni pregressi, dovuti alla Regione Emilia-Romagna, dei quali è stato accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto, ammonta a **€ 5.833,57**, come di seguito dettagliato:

- annualità 2015 = € 1.159,00; - annualità 2016 = € 1.159,03; - annualità 2017 = € 1.160,19;
- annualità 2018 = € 1.169,47; - annualità 2019 = € 1.185,85.

5.4 Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno **2020** ammonta a **€ 1.187,03**, del cui versamento è stata consegnata l'attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione;

5.5 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone** da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

5.6 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o

in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.7 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

5.8 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

Articolo 6 **Deposito Cauzionale**

6.1 poiché il concessionario rientra fra gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, **è esentato dal versamento della cauzione** a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;

Articolo 7 **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

7.1 Dispositivo di misurazione - entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario dovrà **comunicare** alle Amministrazioni di seguito indicate, **la quantità d'acqua prelevata desunta dalla lettura degli strumenti di misurazione** già installati ai pozzi, nonché garantire il buon funzionamento della stessa strumentazione:

- **ARPAE - SAC DI REGGIO EMILIA** - Piazza Gioberti 4, 42121 **REGGIO EMILIA** - pec: aoore@cert.arpa.emr.it ;
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA** - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera 8, 40127 **BOLOGNA** - pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it;

Il mancato rispetto è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. 41/2001.

7.2 Prescrizioni contenute nel parere della Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici che si recepiscono nel presente disciplinare e si riportano nei seguenti punti:

- *la zona di tutela assoluta, costituita dall'area immediatamente circostante la captazione, deve avere un'estensione di almeno 10 m di raggio intorno al pozzo e deve essere adibita esclusivamente a opere di presa e ad infrastrutture di servizio;*
- *la zona di rispetto, costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa, deve avere un'estensione di 200 m di raggio intorno al pozzo ed al suo interno è vietato l'insediamento e lo svolgimento delle attività indicate all'art. 94 comma 4 del DLgs 152/06;*
- *Poiché per la delimitazione delle zone di rispetto dei pozzi S. Donnino 1 e 2 è stato utilizzato il criterio cronologico, criterio diverso da quello geometrico di cui all'art. 94 soprarichiamato, si ritiene che tale metodologia possa essere estesa anche al pozzo S. Donnino 3 nel rispetto delle seguente indicazione: la superficie complessiva della zona di rispetto così delimitata, che dovrà essere recepita negli strumenti di pianificazione comunale, dovrà ricomprendere le superfici delimitate dal raggio di 200 m intorno ai punti di captazione.;*
- *Infine, per poter garantire la possibilità di un controllo delle quantità di risorsa derivata, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del DLgs n. 152/06, dovranno essere installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati;*
- *i dati provenienti da detto monitoraggio dovranno essere trasmessi con cadenza annuale a codesto Servizio.*

7.3 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

7.4 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

7.5 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio dei pozzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

7.6 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato al Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

7.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non s'intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001

7.8 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

7.9 Revoca - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego

Articolo 8 **Sanzioni**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della

presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 9 **Osservanza di Leggi e Regolamenti**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Firmato per accettazione il concessionario

(Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.